



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza s.n. in data 22/03/2022, assunta a protocollo n°9083, in data 22/03/2022, con cui la Società EDILTECNICA S.r.l. con sede a Carrara (MS), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione della bonifica bellica sistematica subacquea preliminari all'esecuzione di sondaggi ambientali e all'escavo dell'accosto ex ENEL 1, sito nel Canale Industriale Ovest del porto di Venezia;
- VISTA:** l'istanza s.n. in data 15/03/2022, assunta a protocollo n°8229, in data 16/03/2022, con cui la Soc. Coop. STONE Marine Engineering con sede a Chioggia (VE), in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. appaltatrice dei lavori, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota -11,00 metri s.l.m.m. dell'accosto ex ENEL 1, sito nel Canale Industriale Ovest del porto di Venezia;
- VISTA:** la nota protocollo n°170-CAN-DTEC dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., assunta a protocollo n°8590, in data 18/03/2022, con la quale ha comunicato di aver affidato i lavori di che trattasi al raggruppamento delle imprese STONE Soc. Coop. M.E. - ZETA S.r.l. – L.M.D S.r.l. – C.G.X S.r.l. – Slimar S.r.l.;
- VISTO:** il parere vincolante, come da annesso V GEN.BSS 001-Direttiva Tecnica sulla Bonifica Bellica Sistematica Subacquea (2020), emesso in data 15/03/2022 da MARICOMLOG Reparto Infrastrutture 4° Uff. Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici;
- VISTA:** la nota protocollo n°10564, in data 28/03/2022, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, ha autorizzato, ai sensi della Legge n°366/1963, l'esecuzione dei lavori di escavo in questione, per un volume totale presunto, in sezione, di circa m³ 55.942,70 (cinquantacinquemilanovecentoquarantadue/70) di cui m³ 15.000,00 (quindicimila/00) entro "colonna B" e entro "colonna C" presso l'isola delle Tresse; m³ 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) entro "colonna A" presso strutture morfologiche lagunari da definirsi; m³ 2.100 (duemilacento/00) "dubbi" presso le vasche dell'isola delle Tresse;
- VISTA:** l'autorizzazione n°121/2022, in data 31/03/2022, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;
- RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della

navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*”;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 4 aprile 2022 al 12 agosto 2022**, lo specchio acqueo antistante l'accosto **ex ENEL 1** nel **Canale Industriale Ovest** del porto di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sarà interessato dai seguenti lavori:

- a) indagini ambientali e all'escavo assistito a cura della Soc. EDILTECNICA S.r.l., ai fini della bonifica bellica;
- b) rimozione di n°6 (sei) briccole ivi esistenti;
- c) escavo dei fondali marini a quota -11,00 metri s.l.m.m., a cura della Soc. Coop. STONE M. E., mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri idonei mezzi nella disponibilità delle imprese:
 - motopontone “**CAVOUR**” (CI-3746) – Soc. Coop. STONE M. E.;
 - motopontone “**PALMIRO Z**” (RV07589) - ZETA S.r.l.;
 - motonave “**NICOLA Z**” (CI-3390) – Soc. S.L.I.M.A.R. S.r.l.
 - motonave “**FIORAVANTE**” (VE-782) - Soc. Coop. STONE M. E.;
 - motonave “**COBRA**” (VE-791) - Soc. Coop. STONE M. E..

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo antistante l'accosto **ex ENEL 1** nel **Canale Industriale Ovest** del porto di Venezia, per una distanza di 20 (venti) metri dalla banchina, è interdetta alla navigazione, alla sosta – anche temporanea, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali impiegati nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità del suddetto accosto, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non determinare situazioni potenzialmente pericolose per le unità navali impegnate nei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm.Isp. (CP) Piero FELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – ACCOSTO EX ENEL 1 - CANALE INDUSTRIALE OVEST DEL PORTO DI VENEZIA

